

IN CASO DI VALUTAZIONE NEGATIVA, L'INSEGNANTE NON SARÀ ASSUNTO ANCHE SE HA SUPERATO IL CONCORSO

Niente più apprendistato per i prossimi docenti di ruolo Il senato rettifica il governo: servirà superare il tirocinio

DI CARLO FORTE

I docenti che vinceranno i nuovi concorsi a cattedra, che saranno istituiti dopo che il governo avrà attuato la delega prevista dalla legge 107, nei primi 3 anni di lavoro non faranno gli apprendisti, ma i tirocinanti. Il cambio di qualifica è espressamente previsto nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico, che è stato appena licenziato dal senato e per il quale è iniziata oggi la discussione in VII commissione alla camera (AC 3822). La rettifica si è resa necessaria perché la legge 107, nella parte in cui disponeva la delega al governo, per la regolazione del periodo di prova triennale per i docenti neoassunti, parlava di «apprendistato» (art. 1, comma 181, lettera b) 3.2). Mentre nel comma successivo, facendo riferimento allo stesso periodo, utilizzava la parola tirocinio. Resta fermo, però, il nuovo sistema di reclutamento previsto dalla legge 107.

I vincitori di concorso non saranno subito assunti a tempo indeterminato come avviene oggi. Le nuove disposizioni prevedono che gli aspiranti docenti, che risulteranno ai vertici delle graduatorie di merito, saranno assunti a tempo determinato, con un contratto di formazione e apprendistato (ora tirocinio). L'importo della retribuzione sarà fissato per decreto e sarà inferiore a quella

prevista per i docenti neoimmessi in ruolo e per i supplenti, che si aggira mediamente intorno ai 1300 euro mensili. Il primo anno i docenti-apprendisti in formazione dovranno anche frequentare un corso di specializzazione presso l'università. Il corso, nell'intenzione del governo, servirà a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica. E terminerà con un esame: gli standard di valutazione saranno fissati per decreto.

Nei due anni successivi al conseguimento del diploma, sosterranno degli appositi tirocini formativi.

E poi, gradualmente, saranno avviati all'insegnamento «anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione». L'accesso ai concorsi sarà riservato a coloro che risulteranno in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso.

I vincitori saranno assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. In pratica spariranno i tirocini formativi attivi post laurea, della durata di un anno e con accesso a numero chiuso. Che attualmente costituiscono l'unico mezzo per ottenere l'abi-

litazione all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi. E saranno sostituiti da un percorso triennale di apprendistato (ora tirocinio) e formazione, al quale si accederà per concorso. Senza però maturare automaticamente il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato al termine del triennio.

Allo scadere dei tre anni, infatti, il tirocinante docente dovrà sottoporsi al giudizio del dirigente scolastico, che deciderà se dare il via libera alla stipula del contratto a tempo indeterminato oppure disporre il licenziamento. Il giudizio sarà adottato dal preside sentito il parere non vincolante del comitato di valutazione. Che sarà composto dal dirigente scolastico, da due docenti e due genitori, nel caso della scuola secondaria di I grado. Oppure dal preside e da due genitori, ma da un solo genitore e da un alunno, se si tratterà di scuola secondaria di II grado.

Dopo la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, il docente interessato non otterrà la sede, perché sarà inserito nell'albo regionale. E dovrà attendere pazientemente di ricevere una proposta di incarico da parte di un dirigente scolastico, anche di una scuola diversa da quella dove avrà prestato il percorso di formazione. In ogni caso, i docenti che saranno assunti con questo sistema non avranno mai la sede di titolarità.

—© Riproduzione riservata—

